



COMUNE DI MELISSA
PROVINCIA DI CROTONE

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELLO SPECCHIO D'ACQUA
DESTINATO ALL'ORMEGGIO DEI NATANTI**

(deliberazione del Subcommissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. __ del_____)

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento è destinato a disciplinare l'accesso, la navigazione e lo stazionamento all'interno dello specchio d'acqua individuato nell'allegata planimetria che è parte integrante dello stesso Regolamento,

All'interno di tutta l'area di che trattasi, destinata all'ormeggio dell'unità da diporto, è fatto divieto di balneazione dal 01/07/2024 al 30/09/2024.

Art. 2. Norme comportamentali all'interno dello specchio d'acqua

Lo specchio acqueo sarà individuato da opportuni gavitelli posti a delimitazione dell'area, verrà posizionata apposita cartellonistica relativa ai divieti di balneazione all'interno dello specchio acqueo destinato all'ormeggio.

La navigazione dei natanti all'interno dell'area potrà essere effettuata esclusivamente a remi, nel periodo balneare compreso tra il 01/07/2024 e il 30/09/2024.

I corridoi di lancio/atterraggio delle unità da diporto, individuati, rispettivamente, dallo spazio libero a nord e quello a sud tra le barriere (*frangiflutto*) come da planimetria allegata, saranno utilizzati esclusivamente per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri. È vietato, a qualsiasi unità, l'ancoraggio all'interno del corridoio stesso.

I corridoi di lancio/atterraggio saranno delimitati lungo entrambi i lati da gavitelli distanziati da intervalli regolari e collegati con sagola galleggiante, conformemente a quanto previsto dall'art 5 dell'ordinanza n. 51/2018.

Per ragioni di sicurezza, non è consentito l'accesso ai corridoi di lancio nonché la sosta all'interno dello specchio acqueo destinato all'ormeggio alle unità con pescaggio superiore a 1,5 metri, secondo quanto previsto dall'allegata planimetria.

Le operazioni di entrata ed uscita dovranno essere eseguite da idoneo personale di bordo.

A terra e all'imboccatura a mare verrà posizionato apposito cartello con la dicitura "**Riservato al transito unità da diporto - Divieto di balneazione**";

I natanti onde avere diritto all'ingresso nello specchio d'acqua dovranno presentare istanza mediante il modello allegato, reperibile anche presso l'Ufficio Tecnico della Delegazione Comunale della frazione di Torre Melissa. L'assegnazione sarà effettuata mediante graduatoria con la modalità "A Sportello", ad avvenuta verifica dei requisiti dichiarati.

E' vietato effettuare le operazioni di imbarco e sbarco di persone qualora le condizioni meteomarine siano tali da mettere a repentaglio l'incolumità delle persone stesse o in presenza di altre ragioni di sicurezza.

Art. 3 Norme comuni

Le prescrizioni qui di seguito specificate, devono essere rispettate da tutti i soggetti che intendono accedere, navigare e stazionare all'interno dello specchio d'acqua:

- A) tutte le unità che circolano all'interno dello specchio acqueo, destinato all'ormeggio, devono navigare a remi e tenere una condotta prudentiale, atta ad evitare di provocare un moto ondoso tale da produrre danni alle altre unità ormeggiate, nonché all'adiacente area dove è possibile la balneazione;
- B) tutte le unità, in uscita e in movimento, dovranno prestare la massima attenzione a non intralciare le manovre di ormeggio/disormeggio delle altre unità. L'uso

dei segnali acustici (fischio o sirena) è consentito esclusivamente nei casi previsti dal Regolamento per evitare gli abbordi in mare ed in tutti i casi di emergenza o di necessità;

C) tutte le unità da diporto, per poter navigare e stazionare all'interno dell'area, devono:

1) essere dotate di preventiva autorizzazione comunale;

2) essere dotate di polizza assicurativa in vigore a copertura dei rischi della navigazione;

D) all'interno dell'area è fatto espresso divieto:

- di stazionare, anche soltanto temporaneamente, in zone diverse da quelle espressamente previste nel presente documento o di occupare il posto barca assegnato a diverse unità di navigazione;
- di utilizzare servizi igienici di bordo che provochino la dispersione in mare di liquami;
- di disperdere in mare liquami di qualsivoglia natura e composizione, anche se biodegradabili, che risultino da attività di pulizia delle persone e/o di lavaggio di cose, beni e delle stesse unità di navigazione;
- di lasciare in acqua le cime utilizzate per l'ormeggio delle unità di navigazione;
- eseguire interventi di manutenzione, ordinaria e/o straordinaria, dei motori e/o degli scafi, nonché di effettuare interventi di pulizia dell'opera morta delle unità da diporto;
- di conservare, all'interno dell'unità da diporto o sulle barriere (*frangiflutto*) materiali infiammabili, esplosivi ed inquinanti diversi dal carburante occorrente per la propulsione del mezzo;
- di mantenere acceso il motore delle unità, nonché di utilizzare qualsiasi diversa apparecchiatura che produca rumori molesti;
- di balneazione e di esercizio di attività subacquee;

E) le unità da diporto che stazioneranno nell'area:

- dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione e dotate di propulsore a carburante in efficienza, salvo quelle utilizzate solamente a remi;
- dovranno essere dotate di un numero adeguato di parabordi, al fine di evitare danneggiamenti agli altri natanti;
- dovranno essere dotate di remi e/o motore ausiliario elettrico;
- dovranno, al momento della navigazione, essere dotate di tutte le prescritte dotazioni di sicurezza;
- dovranno, durante la navigazione all'interno dell'area, essere condotte con perizia e con la massima cautela.

F) gli utenti dell'area, in ogni caso, saranno tenuti al rispetto di ogni ulteriore divieto e prescrizione che ad essi vengono imposti dall'Autorità Marittima e/o, tramite specifiche ordinanze contingenti, dal Comune di Melissa.

G) tutti i proprietari di unità da diporto che stazioneranno all'interno dell'area sono tenuti a comunicare al Comune di Melissa il recapito loro e di altra persona disponibile per eventualmente rimuovere l'unità stessa, nell'eventualità che ciò si renda necessario per ragioni di sicurezza o di altri motivi di emergenza o per ragioni comunque contingenti.

H) il Comune di Melissa non assume, in alcun caso, la custodia delle unità di navigazione e di ogni altro diverso bene mobile che venga introdotto e depositato all'interno dell'area.

I) il Comune di Melissa, pertanto, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per i danneggiamenti, per i furti, per gli incendi, per gli atti vandalici e per ogni diverso evento pregiudizievole che dovessero essere arrecati alle unità autorizzate allo stazionamento nell'area.

L) Le unità che stazioneranno all'interno dell'area dovranno essere conservate in piena efficienza dal punto di vista della navigabilità, della sicurezza e contro il pericolo di incendi

e dovranno, altresì, essere in perfetta regola sotto il profilo amministrativo e rispettare ogni normativa vigente;

- M) il Comune di Melissa potrà in ogni momento verificare, tramite suo personale, la sussistenza delle caratteristiche delle imbarcazioni e, quindi, imporre l'allontanamento di quelle che non assolvono i predetti requisiti;
- N) il Comune di Melissa è esonerato in ogni caso da ogni responsabilità per i danni a persone e cose provocati dalle unità che stazioneranno o navigheranno all'interno della Marina.

Art. 4 Unità in transito

Le unità da diporto in transito hanno possibilità di ormeggio nell'area, ma qualora non dovessero utilizzare l'area per un periodo superiore a 5 giorni perdono il diritto di utilizzo della stessa, liberando l'area ai soggetti collocati in posizione utile tramite scorrimento della graduatoria.

Al termine dell'esigenza, l'Ufficio tecnico potrà ordinare lo sgombero immediato alle unità che siano in sosta da più tempo all'ormeggio. Le unità in transito che lasciano il posto di ormeggio ne perdono il diritto e non possono occupare nuovamente l'ormeggio nelle 24 h. successive.

Art. 5 Mezzi di emergenza

Il tratto terminale dell'area, posto oltre le barriere (*frangiflutto*), è riservato all'ormeggio dei mezzi nautici di emergenza, qualora se ne verifichi la necessità.

Tale area dovrà sempre risultare sgombra e sarà cura del personale di bordo del mezzo nautico di emergenza, segnalare opportunamente e richiedere lo sgombero immediato ad eventuali unità in sosta temporanea per le operazioni di imbarco e sbarco, per tutta la durata delle operazioni.

Ai mezzi di soccorso e a quelli delle forze dell'ordine, per motivi di servizio, dovrà essere riconosciuta la precedenza rispetto a qualsiasi diversa unità presente nell'area, nell'accesso, nella navigazione e nell'ormeggio.

Art. 6 Smaltimento rifiuti

Gli oli usati, filtri e batterie provenienti dalle unità che usufruiscono dell'ormeggio devono essere depositati negli appositi raccoglitori (isole ecologiche) posizionati su idonei siti nell'area comunale.

Art. 7. Divieti

È vietato ormeggiare qualsivoglia unità o galleggiante, mediante legatura di cime, cavi e quant'altro su qualsiasi altra struttura che non sia destinata a tale scopo.

È fatto comunque divieto di ormeggio in ogni area demaniale marittima non a ciò destinata e disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 8. Controlli e sanzioni

L'utilizzo degli ormeggi descritti ed il transito nello specchio acqueo descritto, comporta la conoscenza e l'accettazione del Regolamento in ogni suo articolo.

La Polizia Municipale ed il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale all'uopo addetto, sono incaricati del rispetto del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme previste dal Codice della Navigazione, alle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto.

Il controllo dell'osservanza le norme descritte dal presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale che potrà richiedere eventuale supporto alla Capitaneria di Porto.

Ogni singola violazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento sarà punita con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/00, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave illecito penale o amministrativo.

Il Comune di Melissa potrà, tuttavia, revocare le autorizzazioni in presenza di una grave violazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento o in presenza di tre accertamenti di violazione emessi a carico di uno stesso soggetto.

La revoca dell'autorizzazione dovrà essere preceduta da avviso di inizio del procedimento e al soggetto destinatario dovrà essere concesso un termine non inferiore a 15 giorni per il deposito di eventuali scritti difensivi.

Art. 9 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, il presente regolamento è pubblicato sul sito web del comune.

Art. 10 - Rinvio dinamico

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia